

✓
No. 5893

**UNITED STATES OF AMERICA
and
ITALY**

**Agreement for co-operation on the uses of atomic energy
for mutual defense purposes. Signed at Rome, on
3 December 1960**

Official texts: English and Italian.

Registered by the United States of America on 29 September 1961.

**ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
et
ITALIE**

**Accord de coopération concernant l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins de défense mutuelle. Signé à Rome,
le 3 décembre 1960**

Textes officiels anglais et italien.

Enregistré par les États-Unis d'Amérique le 29 septembre 1961.

[ITALIAN TEXT — TEXTE ITALIEN]

No. 5893. ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER LA COOPERAZIONE NELL'IMPIEGO DELL'ENERGIA ATOMICA A SCOPO DI RECIPROCA DIFESA

Il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America

considerato che essi hanno concluso un accordo di assistenza per la reciproca difesa secondo il quale ognuno dei due Governi metterà a disposizione dell'altro attrezzature, materiali, servizi, od altra assistenza di carattere militare in conformità con le clausole e le condizioni che potranno essere convenute ;

considerato che la loro reciproca sicurezza e difesa richiedono che essi siano preparati ad affrontare le contingenze di una guerra atomica ;

considerato che essi partecipano insieme ad un accordo internazionale secondo il quale essi contribuiscono sostanzialmente e materialmente alla loro reciproca difesa ed alla loro sicurezza ;

riconosciuto che la loro comune difesa e sicurezza saranno avvantaggiate dallo scambio d'informazioni riguardanti l'energia atomica e dalla consegna di alcuni tipi di attrezzature ;

convinti che tale scambio e tale consegna possano essere effettuate senza rischio per la difesa e la sicurezza di ciascuno dei due Paesi e

prendendo in considerazione le leggi italiane applicabili e l'*United States Atomic Energy Act* del 1954 con i suoi emendamenti ;

hanno convenuto quanto segue :

Articolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Per il periodo in cui l'Italia e gli Stati Uniti saranno Parti di un accordo internazionale per la loro reciproca difesa e sicurezza e contribuiranno sostanzialmente e materialmente ad esso, ognuna delle due Parti comunicherà all'altra Parte e scambierà con essa informazioni e le consegnerà parti non nucleari di sistemi di armi atomiche comprendenti Dati Riservati in conformità con le norme del presente Ac-

cordo, purchè la Parte che comunica o che trasferisce ritenga che tale cooperazione promuoverà la propria difesa e sicurezza, e non costituirà per queste un ingiustificato rischio.

Articolo II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Ognuna delle due Parti comunicherà o scambierà con l'altra quelle informazioni classificate che di comune accordo si riterranno necessarie per :

- A. lo sviluppo di piani di difesa ;
- B. l'addestramento di personale nell'uso di armi atomiche e nella difesa contro di esse e nelle altre applicazioni militari dell'energia atomica ;
- C. la valutazione delle possibilità di nemici potenziali nell'uso delle armi atomiche e nelle altre applicazioni militari della energia atomica ;
- D. lo sviluppo di sistemi di trasporto sull'obiettivo adeguati alle armi atomiche trasportate.

Articolo III

CONSEGNA DI PARTI NON NUCLEARI DI SISTEMI DI ARMI ATOMICHE

Il Governo degli Stati Uniti consegnerà al Governo italiano, in conformità con le clausole e condizioni che dovranno essere convenute, parti non nucleari di sistemi di armi atomiche comprendenti Dati Riservati, in quanto tali parti siano di comune accordo ritenute necessarie allo scopo di migliorare il grado di addestramento delle Forze Armate italiane ed il loro approntamento operativo.

Articolo IV

CONDIZIONI

- A. La cooperazione di cui al presente Accordo sarà effettuata da ognuna delle due Parti in conformità alla propria legislazione vigente in materia.
- B. In base al presente Accordo non vi saranno trasferimenti da parte di nessuna delle due Parti di armi atomiche, parti non nucleari di armi atomiche, o speciali materiali nucleari.
- C. Le informazioni scambiate o comunicate e le parti non nucleari di sistemi di armi atomiche consegnate da ognuna delle due Parti in conformità del presente Accordo, saranno usate dalla Parte che le riceve esclusivamente per la preparazione e l'esecuzione di piani di difesa nel reciproco interesse dei due Paesi.
- D. Nessuna norma del presente Accordo precluderà la comunicazione o lo scambio di informazioni classificate che possono essere comunicate in base ad altri accordi tra le Parti.

Articolo V

GARANZIE

A. Alle informazioni classificate ed alle parti non nucleari di sistemi di armi atomiche comunicate o consegnate in virtù del presente Accordo, sarà data la piena protezione per quanto concerne la sicurezza, nel quadro degli accordi tra le Parti applicabili in materia di sicurezza, e delle leggi e dei regolamenti nazionali applicabili di ciascuna delle due Parti. In nessun caso una delle due Parti manterrà un livello di sicurezza per la tutela delle informazioni classificate e delle parti non nucleari di sistemi di armi atomiche, che sono messe a disposizione in base al presente Accordo, meno severo di quello previsto per gli accordi di sicurezza applicabili in materia, vigenti alla data in cui il presente Accordo entra in vigore.

B. Le informazioni classificate comunicate o scambiate in base al presente Accordo saranno rese disponibili attraverso i tramiti, esistenti o convenuti in esso, per la comunicazione o lo scambio tra le Parti di tali informazioni.

C. Le informazioni classificate, comunicate o scambiate, ed ogni parte non nucleare di sistemi di armi atomiche consegnata in conformità col presente Accordo non verranno comunicate, scambiate o trasferite dalla Parte che le riceve o dalle persone sotto la sua giurisdizione a persone non autorizzate o, salvo il caso previsto nell'articolo VI del presente Accordo, non sottoposto alla giurisdizione di tale Parte. Ognuna delle due Parti può stabilire il limite fino al quale le informazioni e le parti non nucleari di sistemi di armi atomiche comunicate, scambiate o consegnate da essa o dalle persone sottoposte alla sua giurisdizione in conformità col presente Accordo possono essere diffuse o distribuite ; può specificare la categoria di persone che possono accedere a tali informazioni o parti non nucleari di sistemi di armi atomiche ; e può imporre tutte le altre limitazioni che essa consideri necessarie alla diffusione o alla distribuzione di tali informazioni o parti non nucleari di sistemi di armi atomiche.

Articolo VI

DIFFUSIONE

Nessuna disposizione del presente Accordo dovrà essere interpretata o dovrà avere l'effetto di una preclusione o di una limitazione alla consultazione o alla cooperazione in qualsiasi settore della difesa per ciascuna delle due Parti con altri Stati od Organizzazioni internazionali. Tuttavia nessuna delle due Parti comunicherà informazioni classificate o consegnerà o permetterà l'accesso o l'uso delle parti non nucleari di sistemi di armi atomiche rese disponibili dall'altra Parte in conformità col presente Accordo, a meno che :

A. Non venga notificato dallo Stato di provenienza che sono state rispettate tutte le disposizioni e le condizioni del caso previste dalle leggi applicabili in materia dal predetto Stato (ivi inclusa l'autorizzazione degli organi competenti di tale Stato) che sarebbero necessarie per autorizzare lo Stato d'origine a comunicare direttamente,

consegnare, permettere l'accesso o l'uso da parte di un altro Stato od Organizzazione internazionale ; ed inoltre che lo Stato di origine autorizzi lo Stato ricevente a comunicare, consegnare, permettere l'accesso o l'uso a tale altro Stato o Organizzazione internazionale ; o

B. Lo Stato d'origine abbia informato lo Stato ricevente che esso ha comunicato, consegnato, permesso l'accesso o l'uso a tale altro Stato od Organizzazione internazionale.

Articolo VII

CLASSIFICAZIONE

Le norme relative alla classificazione in precedenza concordate saranno mantenute relativamente a tutte le informazioni classificate e le parti non nucleari di sistemi di armi atomiche comunicate, scambiate o trasferite nel quadro del presente Accordo.

Articolo VIII

RESPONSABILITA' PER L'USO DELLE INFORMAZIONI E DELLE PARTI NON NUCLEARI DI SISTEMI DI ARMI ATOMICHE

La Parte ricevente sarà responsabile dell'applicazione e dell'uso delle informazioni (ivi inclusi disegni di progetti e dettagli) o di parti non nucleari di sistemi di armi atomiche comunicate, scambiate o consegnate nel quadro del presente Accordo e l'altra Parte non è tenuta ad assumersi alcuna responsabilità o fornire all'altra alcuna garanzia in relazione a tale applicazione e a tale uso.

Articolo IX

BREVETTI

La Parte ricevente utilizzerà le informazioni classificate comunicate o rivelate dall'equipaggiamento consegnato nel quadro del presente Accordo unicamente agli scopi specificati dall'Accordo stesso. Ogni invenzione o scoperta derivante dal possesso di tali informazioni da parte dello Stato ricevente o dalle persone sottoposte alla sua giurisdizione sarà resa disponibile, senza corrispettivo, all'altra Parte per tutti gli scopi in conformità con gli accordi che potranno a tal fine essere conclusi e sarà salvaguardata in conformità con le disposizioni dell'articolo V del presente Accordo.

Articolo X

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo :

A. Per « arma atomica » si intende ogni congegno che utilizza energia atomica, fatta eccezione per i mezzi per il trasporto e la propulsione del congegno stesso (nei

casi in cui tali mezzi siano una parte separabile e divisibile da tutto il congegno), il cui principale scopo sia l'uso o lo sviluppo di un'arma, del prototipo di un'arma, di un congegno per l'esperimento di un'arma.

B. Per « informazioni classificate » si intendono informazioni, dati, materiali, servizi ed ogni altro elemento con la classificazione di sicurezza di « Riservatissimo » o di gradi più alti applicata nel quadro delle leggi e dei regolamenti sia dell'Italia che degli Stati Uniti d'America, ivi incluse quelle designate dal Governo degli Stati Uniti come « Dati Riservati » o « Dati già Riservati » e quelle designate dal Governo italiano come « Riservato Atomico » o « Riservatissimo Atomico ».

C. Per « parti non nucleari di un'arma atomica » si intendono parti di armi atomiche realizzate appositamente per tali armi, non comunemente usate in altri prodotti finiti e non costituite in tutto o in parte da speciale materiale nucleare ; per « parti non nucleari di sistemi di armi atomiche comprendenti Dati Riservati » si intendono parti di sistemi di armi atomiche diverse dalle parti non nucleari di armi atomiche, che contengono o rivelano informazioni atomiche e che non sono costituite in tutto o in parte da speciale materiale nucleare.

D. Ai fini del presente Accordo con la locuzione « informazioni atomiche » si intende :

1. Per quanto riguarda le informazioni fornite dal Governo degli Stati Uniti, le informazioni designate come « Dati Riservati » o « Dati già Riservati ».
2. Per quanto riguarda le informazioni fornite dal Governo italiano, le informazioni designate come « Riservato Atomico » e « Riservatissimo Atomico ».

Articolo XI

DURATA

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui ognuno dei due Governi avrà ricevuto dall'altro Governo notifica scritta che esso ha posto in atto tutti i requisiti legali previsti per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso, ed esso rimarrà in vigore sino a quando non sarà estinto di comune accordo delle due Parti salva la possibilità per ciascuna delle due Parti di por termine alla propria cooperazione, di cui agli articoli II e III, all'atto dell'estinzione del Trattato dell'Atlantico del Nord.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo.

FATTO a Roma, in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua inglese, i due testi facendo ugualmente fede, il giorno 3 dicembre 1960.

Per il Governo italiano :

A. SEGNI

Per il Governo
degli Stati Uniti d'America :

J. D. ZELLERBACH